







Atto Senato n. 564

Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

è il coordinamento nazionale costituito dalle Associazioni più rappresentative della cooperazione italiana (AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP)

L'associazione rappresenta il **90% della cooperazione italiana** la quale, nel suo complesso, incide per l'**8% sul PIL** Le imprese di Alleanza associano ben **12 milioni di soci**, occupano **1.150.000 persone** e producono **150 miliardi di fatturato**









REVISIONE PREZZI APPALTI DI LAVORI - ANTICIPAZIONE

EMENDAMENTO

<<Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente: "Art. 14-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26.">>>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il d.l. n. 73/2021 (c.d. Sostegni-bis), prima, e con la legge di bilancio 2022, poi, sono state previste alcune prime misure di sostegno al settore dei lavori pubblici, basato su un meccanismo di compensazioni.

Successivamente, con il d.l. n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) e con la legge di bilancio 2023, sono state approntate ulteriori misure importanti, lungamente richieste, in aiuto del settore delle costruzioni, prevedendo misure straordinarie di aggiornamento dei prezzari e di revisione dei prezzi nei contratti pubblici di lavori in corso di esecuzione.

Tali misure sono indispensabili per permettere al settore dei lavori pubblici di non fermarsi: senza i sostegni assicurati dai meccanismi compensativi e revisionali in parola, infatti, le imprese non sarebbero in grado di far fronte all'aumento senza precedenti dei costi dei materiali di costruzione.

Un ruolo fondamentale nel meccanismo disegnato con il Decreto Aiuti è giocato dai Fondi appositamente istituiti presso il MIT, ai quali le amministrazioni possono accedere in caso di insufficienza delle risorse proprie. Deve però rilevarsi come la finalità di sostegno alle imprese (indispensabile anche per assicurare la realizzazione nei tempi previsti delle opere del PNRR) rischi di essere vanificata dalla lentezza con cui viene assicurato alle Amministrazioni l'accesso ai predetti Fondi.

Infatti, risulta che, ad oggi, sia stato trasferito alle amministrazioni che ne hanno diritto il 13% degli importi delle compensazioni per il secondo semestre 2021 (15 milioni di euro a fronte di richieste per 119 milioni di euro).

Con riguardo al primo semestre 2022, è stato liquidato appena il 2% delle somme richieste (14 milioni di euro a fronte di richieste per 607 milioni di euro, per le sole opere non PNRR).

Con riguardo al secondo semestre 2022, è appena iniziata l'istruttoria presso il Ministero.

Questa situazione non è più sostenibile per le imprese, cui sono riconosciuti degli aiuti, necessari per la loro sopravvivenza, aiuti che però ad oggi sono rimasti per la gran parte virtuali.









L'emendamento mira a risolvere questa criticità, prevedendo che, nell'attesa dello svolgimento delle dovute istruttorie, siano concesse alle stazioni appaltanti che hanno chiesto l'accesso ai Fondi un'anticipazione sulle somme richieste, per permettere di dare una boccata di ossigeno alle imprese, ormai non più procrastinabile. Se non si procederà in questo senso – si precisa che si tratta di una misura a costo zero, visto che si tratta di anticipare una parte delle somme già dotate di copertura – si rischierà di bloccare migliaia di cantieri in tutta Italia, perché non sarà più possibile a lungo per le imprese lavorare anticipando con i propri mezzi maggiori costi (nell'ordine del 40%) che verranno concretamente riconosciuti tra anni.









REVISIONE PREZZI APPALTI DI LAVORI - INTERPRETAZIONE

EMENDAMENTO

<<Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente: "Art. 14-bis. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) della norma.">>>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge di bilancio 2023 ha opportunamente prorogato al 2023 buona parte delle misure già previste dal Decreto Aiuti.

Tuttavia, la formulazione dell'articolo 26, comma 6-bis, del Decreto Aiuti, introdotto, appunto, dalla legge di bilancio 2023, appare dubbia, nel senso che rischia di essere interpretabile nel senso di escludere dall'accesso ai Fondi ministeriali quelle amministrazioni appaltanti che nel 2022 vi abbiano già avuto accesso, anche per un singolo intervento (risulta che talune stazioni appaltanti stanno concretamente dando una interpretazione di questa natura).

Un'interpretazione del genere sarebbe del tutto illogica e contrasterebbe manifestamente con le finalità dell'intervento del legislatore. Infatti, le previsioni del Decreto Aiuti erano volte ad aiutare le imprese edili che si trovano a sopportare un aumento esorbitante dei costi delle materie prime e che, in assenza di un intervento, sarebbero state impossibilitate a portare avanti i lavori avviati. Allo stesso tempo, aiutavano le stazioni appaltanti, che hanno un interesse pubblico di primaria rilevanza affinché vengano ultimate le opere pubbliche di loro competenza già avviate. È evidente che, qualora una stazione appaltante non sia stata in grado di far fronte, nel 2022, ai maggiori costi con risorse proprie e abbia dovuto, quindi, accedere all'apposito Fondo istituito presso il MIT (allora MiMS), a maggior ragione non sarà in grado di farvi fronte nel 2023. Inoltre, non avrebbe senso escludere dall'accesso ai Fondi nel 2023, per tutti gli interventi di competenza, le stazioni appaltanti che vi abbiano già avuto accesso nel 2022, magari per un unico intervento.

Appare urgente, quindi, un intervento che fornisca una interpretazione autentica, escludendo le ipotesi interpretative irragionevole di cui sopra e chiarendo l'unica interpretazione ragionevole e coerente con l'intenzione del legislatore che non può essere altro che quella di evitare che, per identiche lavorazioni, le committenti possano usufruire due volte dell'accesso alle risorse dei Fondi ministeriali.

Con tale obiettivo, l'emendamento mira a fornire l'interpretazione autentica della previsione, chiarendo che la richiesta di accesso al Fondo nel 2023 potrà essere presentata dalla committente solo se non riguardi quelle medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali si sia già usufruito delle risorse dei Fondi ministeriali. L'intervento è urgente, visto che il permanere di un'alea di incertezza sulla portata applicativa della norma rischia di portare a comportamenti









differenti da parte delle diverse stazioni appaltanti, con evidente pregiudizio per le imprese esecutrici e, in ultima analisi, per la spedita realizzazione delle opere pubbliche.